

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

CODICE ENTE:43019

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 2 del Reg. Data 09-01-20

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE FERIOLI STEFANO PER SVOLGIMENTO INCARICO FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA.

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese digennaio alle ore 16:30, nella residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presiede l'adunanza il Sign. Felicioli Vincenzo nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Felicioli Vincenzo	SINDACO	P
GRANDONI ILENIA	VICESINDACO	P
STELLA PAOLO	ASSESSORE	A

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. MONTARULI ANGELO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.Felicioli Vincenzo nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE FERIOLI STEFANO PER SVOLGIMENTO INCARICO FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA.

- Premesso che il Comune di Castelsantangelo sul Nera, con nota in data 17.12.2019, acquisita agli atti in data 18.12.2019 con il protocollo n. 6384, ha richiesto di potersi avvalere, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311 del 30.12.2004, dell'attività del dipendente Ferioli Stefano (funzionario di questo Comune addetto ai servizi demografici Cat. D1) a supporto dell'ufficio anagrafe del predetto comune entro il limite di tre ore settimanali al di fuori dell'orario di servizio, con decorrenza dal 01/01/2020 sino a tutto il 31/12/2020;

- Richiamati:

1) l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e s.m.i., il quale prevede "I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

2) l'orientamento applicativo A.R.A.N. del 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purchè sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004;

3) il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 il quale ha affermato che la disposizione dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in quanto: "introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1 del D. Lgs. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del DPR 10 gennaio 1957, n. 3", che inoltre lo stesso Consiglio ha sottolineato che il predetto comma 557 necessita di un coordinamento con l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. N. 267 del 2000, il quale consente ai dipendenti degli enti locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali soltanto se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale;

4) la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha recepito l'interpretazione summenzionata prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"; "purchè tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali";

5) il parere n. 23/2009 della Corte dei Conti sez. Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta, ad ulteriore conferma del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008;

- Visto l'art. 53, comma 7, del D. Lg.vo n. 165 del 30/3/2001, il quale prevede: "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza";

- Visto il D. Lgs. 08/04/2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, relativamente alla

necessità del rispetto delle condizioni ivi previste a tutela di orario massimo, di riposo giornaliero e settimanale e di ferie annuali;

Preso atto:

del consenso espresso dal citato dipendente, nonché dal responsabile del servizio, allo svolgimento dell'incarico suddetto presso il Comune di Castelsantangelo sul Nera; che le attività oggetto dell'incarico non sono incompatibili con le attività svolte all'interno dell'ente e che tali attività, vista la richiesta, non comportano pregiudizio o ritardo per il Comune;

che le prestazioni saranno rese fuori dall'orario di servizio e compatibilmente con le esigenze interne;

Ritenuto, in un'ottica di collaborazione con il Comune di Castelsantangelo sul Nera, di poter concedere l'autorizzazione per l'utilizzo del dipendente di cui trattasi;

- Visto il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

- Visto il D. Lgs n. 165/2001;

- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con votazione favorevole unanime espressa con alzata di mano;

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di autorizzare il dipendente a tempo indeterminato Ferioli Stefano (Istruttore direttivo amministrativo - Cat. D.2) a svolgere l'incarico come specificato in premessa presso il Comune di Castelsantangelo sul Nera, dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020, conformemente a quanto consentito dall'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001.

3. Di stabilire:

- che la prestazione del sig. Ferioli Stefano presso il Comune di Castelsantangelo sul Nera dovrà svolgersi senza pregiudizio del corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Fiuminata;

che l'attività lavorativa sarà svolta presso il Comune di Castelsantangelo sul Nera al di fuori dell'orario di servizio prestato presso il Comune di Fiuminata;

che l'orario di lavoro non potrà superare il tetto di nove ore settimanali;

che al corrispondente trattamento economico provvederà il Comune di Castelsantangelo sul Nera

4. Di stabilire che la presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, qualora l'attività autorizzata contrasti con le esigenze e gli obiettivi dell'Ente.

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile del servizio personale al fine degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di autorizzazioni e adempimenti per l'anagrafe delle prestazioni.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 21-12-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **FERIOLI STEFANO**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Felicioli Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTARULI ANGELO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione, ai sensi art. 124 D.Lgs 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

E' comunicata, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs n. 267/2000, con nota prot. n. 330.

Li 20-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **FERIOLI STEFANO**

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li 20-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **FERIOLI STEFANO**

=====

E' copia conforme all'originale.

Fiuminata li 20-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERIOLI STEFANO